

REGOLAMENTO (CE) N. 2010/2000 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2000

che modifica ulteriormente il regolamento (CEE) n. 3905/88 per quanto riguarda i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati di poliesteri originari di Taiwan e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3905/88 ⁽²⁾, ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 1074/96 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri testurizzati originari di Taiwan e della Turchia.

B. RICHIESTA DI RIESAME

- (2) Il riesame intermedio del regolamento (CE) n. 1074/96, con il quale il Consiglio ha ulteriormente modificato il regolamento (CEE) n. 3905/88, è stato chiesto dalla LeaLea Enterprise Co., Ltd (in appresso «LeaLea»), un produttore esportatore taiwanese del prodotto in questione cui si applicano i dazi antidumping in vigore.
- (3) Per giustificare l'avvio di un riesame, la richiesta presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base») adduceva un cambiamento delle circostanze in cui erano stati istituiti i dazi in vigore. Secondo la richiesta, il miglioramento dell'efficienza produttiva ha ridotto in modo duraturo i costi di produzione, e pertanto anche il valore normale della LeaLea. Al tempo stesso, si è registrato un aumento dei prezzi all'esportazione della

LeaLea, la quale chiede pertanto l'abrogazione dei dazi in vigore ad essa applicabili.

- (4) Poiché la richiesta conteneva elementi di prova prima facie, la Commissione ha deciso, dopo aver sentito il comitato consultivo, di avviare un riesame intermedio ⁽⁴⁾ del regolamento (CE) n. 1074/96.
- (5) La portata del riesame intermedio è stata limitata al dumping praticato dalla LeaLea.

C. PROCEDURA

- (6) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo che va dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 1999 (in appresso «periodo dell'inchiesta»).
- (7) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del riesame intermedio i rappresentanti del paese esportatore e ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.
- (8) È pervenuta una comunicazione del comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche, il denunziante del procedimento iniziale.
- (9) I servizi della Commissione hanno inviato un questionario e ricevuto informazioni dettagliate sia dalla LeaLea che da una società ad essa collegata.
- (10) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il dumping e ha svolto inchieste presso le seguenti società:
— LeaLea Enterprise Co., Ltd, Taipei, Taiwan
— Solelytex Industrial Corporation, Taipei, Taiwan, produttore collegato alla LeaLea.
- (11) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare un'ulteriore modifica del regolamento (CE) n. 3905/88 e hanno avuto la possibilità di fare commenti al riguardo, ma non sono pervenute osservazioni entro il termine fissato a tale scopo.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 347 del 16.12.1988, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 141 del 14.6.1996, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU C 143 del 21.5.1999, pag. 4.